

Sentenza: 19 luglio 2013, n. 225

Materia: pubblico impiego, contrattazione;

Limiti violati (dedotti dal ricorrente): artt. 3, 97, 39, 41, 117, 119 Cost.; “principio di affidamento e sicurezza giuridica”; artt. 3, primo comma, lett. a), e 7 l. cost. 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna)

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrenti: Regione Sardegna

Oggetto:

art. 5, comma 7, d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135.

Esito:

- manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 promosse con riferimento agli artt. 3, 39, 41 e 97 della Costituzione e al «principio di affidamento e sicurezza giuridica», dalla Regione autonoma Sardegna;

- non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012, promosse in riferimento agli artt. 3, primo comma, lettera a), e 7 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e agli artt. 117 e 119 della Costituzione dalla Regione autonoma Sardegna.

Estensore nota: Enrico Righi

La Regione Sardegna impugna la norma in epigrafe sul presupposto di una ritenuta lesione della propria autonomia, in relazione a numerosi profili costituzionali: artt. 3, 97, 39, 41, 117, 119 Cost., artt. 3, primo comma, lett. a), e 7 l. cost. 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), nonché in relazione ad un non meglio specificato “principio di affidamento e sicurezza giuridica”. La disposizione censurata individua in 7 Euro la somma limite dell’ammontare del buono pasto riconosciuto ai dipendenti della generalità delle amministrazioni pubbliche, con conseguenti effetti riduttivi automatici su eventuali clausole contrattuali più favorevoli.

La Corte provvede innanzi tutto a dichiarare inammissibile l’impugnazione con riferimento ai parametri diversi da quelli di attribuzione diretta delle competenze legislative. Tali parametri sono, come noto, invocabili a condizione che essi determinino un riverbero, anche se indiretto, sul riparto di competenze: la cosiddetta ridondanza.

Non determinandosi, a parere dei giudici costituzionali, nel caso concreto alcun effetto riflesso sul riparto di competenze per effetto delle censure che reputano violazione degli articoli 3, 97, 39 e 41 Cost., nonché del principio di affidamento e “sicurezza giuridica” (per quest’ultima parte principio di evidente elaborazione pretoria), la Corte non può che giungere ad una declaratoria di manifesta inammissibilità.

Dichiarate ammissibili le rimanenti censure, la Corte provvede ad esaminarle nel merito.

La norma del decreto legge 95/2012 oggetto dell'impugnazione viene ricondotta alla materia contrattuale, dunque del diritto civile, come tale ascrivibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Il ragionamento sulla natura del buono pasto ricalca la giurisprudenza tradizionale, anche di merito, che lo ha da sempre considerato una componente, sia pure accessoria, della retribuzione economica, ovvero una sorta di rimborso forfettario per le spese che il lavoratore è costretto a sostenere per la prolungata permanenza sul luogo di lavoro. Si verte, con ogni evidenza, nella materia dei contratti di diritto privato, che legano il lavoratore all'ente di appartenenza. Rispetto ad essi, caso mai, si concreta un intervento integrativo, secondo il meccanismo civilisticamente noto della "clausola legale", ma non certo una lesione delle competenze regionali.

Viene dunque considerato inconferente il richiamo allo Statuto speciale della Sardegna, che garantisce alla Regione competenza esclusiva in materia di organizzazione dei propri uffici, con conseguente declaratoria di infondatezza della questione.

Per quanto riguarda l'evocazione dell'art. 119 Cost. (e quella del tutto generica del 117), pur riconoscendo che la norma è ispirata da una *ratio* di risparmio globale, pertanto intrisa di finalità anche pubblicistiche, la Corte non manca di osservare come, sempre per la prevalenza e l'incisione immediata degli aspetti privatistici da parte della disposizione del decreto, vada dichiarata l'infondatezza dell'impugnativa.